



**ALLEGATO A (TESTO COORDINATO DGR 1288/2009, 293/2010, 943/2012)**

**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE  
ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ARTICOLO 11 LEGGE N. 431/1998)**

**Paragrafo 1 - Oggetto**

Con il presente atto vengono approvate le disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento del fondo di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, nonché per le iniziative intraprese dai Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati, come previsto dal punto 6 del Piano regionale di edilizia residenziale per il triennio 2006/2008.

**Paragrafo 2 - Risorse finanziarie**

Il fondo destinato alle finalità di cui al paragrafo 1, da ripartire tra i Comuni con i tempi e le modalità di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, è costituito dalle risorse statali determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 431/98, eventualmente integrate da stanziamenti regionali.

I singoli Comuni possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al precedente paragrafo 1 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

L'integrazione del fondo da parte del Comune, qualora non inferiore al 15% dell'importo complessivo dei contributi assegnati ai richiedenti nell'anno precedente, dà facoltà allo stesso di stabilire ulteriori articolazioni della capacità economica delle famiglie o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle stabilite dal presente atto.

**Paragrafo 3 – Criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni**

La Regione procede al riparto delle risorse statali ed eventualmente regionali disponibili, con le seguenti modalità:

1. Il 5 per cento delle risorse viene accantonato per essere successivamente ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. Il riparto di detta quota tra i Comuni avviene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto;
2. La ripartizione delle restanti risorse è effettuata sulla base dei seguenti parametri e con riferimento all'incidenza percentuale relativa indicata:
  - a. popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTRAR – Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse) in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione: peso 5%
  - b. risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento (da comunicare alla Regione entro il 20 giugno di ogni anno e confermare al momento della presentazione della richiesta di partecipazione al fondo), in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni: peso 25%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

c. fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e riferito all'anno precedente a quello di riferimento, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno: peso 70%

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) – b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 200,00.

3. Successivamente all'invio da parte dei Comuni della richiesta di partecipazione al fondo di cui al successivo paragrafo 4, si provvede:
- a liquidare i contributi già ripartiti di cui al punto 2;
  - a liquidare i contributi accantonati di cui al punto 1;
  - a liquidare, tra i Comuni aventi diritto, gli eventuali contributi già ripartiti che risultano superiori al fabbisogno effettivo comunicato nell'anno di riferimento del fondo; la liquidazione avviene sulla base di un ulteriore riparto effettuato in proporzione allo stesso fabbisogno dell'anno di riferimento del fondo.
- 3 bis. *Nella eventualità in cui le risorse disponibili non vengano assegnate alla Regione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del Fondo, la Regione procede al riparto delle risorse statali ed eventualmente regionali disponibili tra i Comuni che hanno inviato la richiesta di partecipazione al Fondo entro il 30 novembre di ogni anno, con le seguenti modalità:*
1. *Fino al 5 per cento delle risorse viene ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati; la quota da ripartire viene meglio definita dai singoli programmi annuali di riparto dei fondi approvati ai sensi dell'art.11 della legge 431/1998. Il riparto di detta quota tra i Comuni avviene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto;*
  2. *Delle restanti risorse:*
    - a. *Il 5 per cento viene ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTRAR – Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse) in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione;*
    - b. *Il 25 per cento viene ripartito in proporzione alle risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento, in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni;*
    - c. *Il 70 per cento in proporzione al fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e relativo all'anno di riferimento del Fondo, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno:*

*Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) – b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 200,00.*
4. In nessun caso le risorse assegnate a ciascun Comune possono superare il rispettivo fabbisogno effettivo, pari alla differenza tra l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi titolo e le eventuali risorse stanziare dai Comuni a carico dei propri bilanci.
- Le risorse vengono utilizzate per soddisfare le domande relative all'annualità cui afferiscono.
- Eventuali economie vanno restituite dai Comuni alla Regione che le utilizza per l'annualità successiva.

**Paragrafo 4 – Richiesta dei Comuni di partecipazione al fondo**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

Delibera

*La richiesta di partecipazione al fondo da parte dei Comuni viene inoltrata utilizzando il software di gestione messo a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 10, entro il **30 NOVEMBRE di ciascun anno**. La richiesta contiene anche:*

- *le informazioni necessarie per l'eventuale concessione di contributi ai Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;*
- *i criteri di formazione della graduatoria prevista dall'art.1, comma 1 del D.M.LL.PP 7 giugno 1999, come indicato al successivo paragrafo 5; in difetto di tale comunicazione, la richiesta non sarà ritenuta ammissibile.*

#### **Paragrafo 5 – Funzioni dei Comuni. Bandi pubblici**

I Comuni provvedono all'erogazione dei contributi previa pubblicazione di apposito bando pubblico. La vigente normativa di riferimento è costituita, oltre che dall'articolo 11 della legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 (in G.U. n. 167 del 19.7.1999), dall'art. 80, commi 20 e 21, della legge 388/2000 e dall'art. 1, comma 4, del D.L. 25.02.2000 n.32, come modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art.12 della legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 e dall'art.11, comma 13, della legge 9 agosto 2008, n.133. Ai sensi dell'art.1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 2008, n.199, i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il **30 SETTEMBRE di ogni anno**.

Nel bando pubblico saranno indicati:

- l'entità delle risorse assegnate dalla Regione;
- i requisiti di accesso;
- i termini di presentazione delle domande;
- le eventuali situazioni di particolare debolezza sociale che danno luogo all' incremento del 25% del contributo di cui al successivo punto 6;
- i criteri di formazione della graduatoria prevista dal all'art.1, comma 1 del D.M.LL.PP 7 giugno 1999, nel rispetto dell'art.4 della L.R. 36/2005 in ordine alla partecipazione e concertazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle parti sociali interessate;
- l'entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti dal presente atto (è opportuno prevedere una soglia minima di contributo da erogare al fine di evitare procedimenti che non portano benefici apprezzabili ai richiedenti);
- le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero. La verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno può essere effettuata al momento della liquidazione del contributo;
- tra la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda dovrà essere prevista la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ai sensi del decreto legislativo n.109/98, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il bando dovrà altresì contenere l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996.

Nella definizione dell'entità e modalità di erogazione dei contributi i Comuni possono prevedere un tetto massimo di canone locativo (eventualmente articolato in base alla divisione per zone del territorio comunale e alla composizione del nucleo familiare) al di sopra del quale le domande di contributo vengono escluse.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

Delibera

**Paragrafo 6 – Valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi**

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 36/2005 i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi sono così determinati:

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE
Fascia A	Non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale	Non inferiore al 30%
	Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE
Fascia B	Non superiore all'importo annuo di due assegni sociali	Non inferiore al 40%

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o per altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia.

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento.

**Paragrafo 7 – Software di gestione. Osservatorio regionale della condizione abitativa**

Per la richiesta di partecipazione al fondo di cui al precedente paragrafo 4, per la gestione dei contributi da erogare agli aventi titolo e per la rendicontazione di cui al successivo paragrafo 8, i Comuni si avvalgono del software di gestione messo a disposizione dalla Regione Marche.

I dati relativi ai contratti locativi privati che accedono al fondo alimentano l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.

La modulistica per la domanda di contributo approntata dai comuni tiene conto dei dati e delle informazioni ritenuti utili per l'osservatorio, così come desumibili dal software approntato dalla regione.

**Paragrafo 8 - Rendicontazione**

Entro sei mesi dall'erogazione dei fondi da parte della Regione, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale – Posizione di Funzione "Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale" la relativa rendicontazione utilizzando il software di gestione messo a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 10.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

Delibera

I Comuni che hanno destinato risorse proprie alle stesse finalità di cui all'art.11 della L.431/98 trasmettono alla Regione, contestualmente alla rendicontazione dei contributi erogati, apposita dichiarazione attestante la quota di contributi erogati con fondi del proprio bilancio, stanziati nell'anno di riferimento. Qualora i fondi propri effettivamente erogati risultassero inferiori a quelli indicati inizialmente dal Comune, il maggiore importo assegnato con la ripartizione di cui al Paragrafo 3.2 sarà decurtato dalla assegnazione dei fondi globalmente spettanti al Comune con il riparto dell'anno successivo.

#### **Paragrafo 9 - Non cumulabilità con altri analoghi benefici**

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni.

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- L'importo richiesto / già percepito;
- La normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/98 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

#### **Paragrafo 10 - Disposizioni finali**

In attesa dell'attivazione delle norme sulla firma digitale dei documenti amministrativi i Comuni, in aggiunta all'inserimento dei dati sul software di gestione di cui al precedente paragrafo 7, inviano su supporto cartaceo la seguente documentazione:

- Richiesta di partecipazione al fondo di cui al precedente paragrafo 4, con indicazione degli elementi di cui alla scheda n.1;
- Rendicontazione di cui al precedente paragrafo 8.

I documenti sopra elencati sono stampati in automatico a conclusione della procedura richiesta dal software.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

Delibera

**SCHEDA 1**

ALLA REGIONE MARCHE  
P.F. EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA  
S E D E

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE  
ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO \_\_\_\_\_

Il COMUNE di \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) inoltra con la presente la richiesta  
di partecipazione al fondo di cui all'oggetto – anno \_\_\_\_\_

A tal fine si forniscono i seguenti dati e informazioni necessarie per il riparto delle risorse a livello regionale:

**Informazioni generali relative al bando pubblico comunale:**

- Data di pubblicazione del bando: \_\_\_\_\_
- Termine ultimo presentazione domande: \_\_\_\_\_
- Previsione delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale, ai sensi dell'art.2, comma 4, del Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 1999, ( \_\_\_\_\_ ) che danno luogo a:
  - o Incremento del contributo da assegnare del \_\_\_\_ per cento;
  - o Innalzamento dei limiti di capacità economica stabiliti per l'accesso ai contributi del \_\_\_\_ per cento.
- Fasce previste: n. \_\_\_\_\_

**Informazioni sulle domande valide**

- Numero delle domande aventi titolo per l'accesso al contributo \_\_\_\_\_, di cui:
  - n. \_\_\_\_\_ di fascia \_\_\_\_\_, (fondo ordinario) per contributi ammissibili pari ad Euro \_\_\_\_\_;
  - n. \_\_\_\_\_ di fascia \_\_\_\_\_, (fondo ordinario) per contributi ammissibili pari ad Euro \_\_\_\_\_;
  - n. \_\_\_\_\_ di fascia \_\_\_\_\_, (fondo anticrisi) per contributi ammissibili pari ad Euro \_\_\_\_\_;
  - n. \_\_\_\_\_ di fascia \_\_\_\_\_, (fondo anticrisi) per contributi ammissibili pari ad Euro \_\_\_\_\_;

**Informazioni di carattere finanziario**

- A.** Totale contributi concedibili: Euro \_\_\_\_\_;
- B.** Fondi comunali stanziati per le finalità dell'art. 11 L. 431/98: Euro \_\_\_\_\_;
- C.** Fabbisogno effettivo (pari ad A – B): Euro \_\_\_\_\_.

**Informazioni relative all'Agenzia per la locazione**

n. \_\_\_\_\_ contratti di locazione conclusi e registrati nell'anno \_\_\_\_\_ (precedente a quello di riferimento).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

Delibera

**Criterio utilizzato nella formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari (barrare il criterio applicato)**

- l'ordine crescente del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni) dei nuclei familiari che risultano beneficiari del contributo;
- l'incidenza decrescente del canone annuo sul valore ISEE;
- altro \_\_\_\_\_ (specificare)

FIRMA